

1. Titolo.**ORDINI DA OSSERVARSI DALLI SCOLARI DE' CHIERICI REGOLARI POVERI DELLA MADRE DI DIO DELLE SCHUOLE PIE DI CAMPIE.****2. Presentazione**

I REGOLAMENTI DELLA Casa Salentina, fondata nel 1628 e tuttora sede di attività educative calasanziane con la particolare ricchezza spirituale derivata dalla presenza di S. Pompilio M. Pirrotti (1710-1766), sono il modello più elaborato e completo di questo genere di documenti della pedagogia calasanziana. Rispondono alle stesse esigenze evidenziate sul documento precedente, ma sembrano articolati con maggiore rigore logico e interessanti rilievi, come quello conclusivo del n. 21 che richiama il senso di responsabilità di ogni alunno delle Scuole Pie nel sentirsi *"obligato a congiungere con le lettere la pietà christiana, e profitto nelle cose spirituali"*. È un rilievo di grande attualità anche oggi per quanti frequentano le Scuole Pie o altre scuole cattoliche, la cui finalità fondamentale rimane quella di promuovere nei giovani la sintesi di fede e cultura.

La data di elaborazione è di poco posteriore alla fondazione della Casa, e coincide con l'inizio delle attività scolastiche nell'autunno del 1630..

3. Il testo.

Accio il buon ordine delle schuole non venga perturbato s'essortano tutti quelli, che frequentano le nostre schuole ad osservare l'infrascritti ordini.

- P. Niuno pretenda nelle nostre schuole preminenza, o maggioranza fra gl'altri, se non per inegrità di costumi, o maggior diligenza, e profitto nello studio.
2. Tutti si confessaranno una volta per ciascun mese al Padre confessore a ciò deputato, e se saranno in età si comunicheranno, il che non facendo la terza volta saranno licenziati dalle nostre schuole.
3. Tutte le Domeniche, Feste della Beata Vergine, Apostoli, et altre conforme li sarà ordinato verranno la mattina alla Congregazione, o Oratori, et ritornerranno dopo pranzo alla dottrina christiana, et al Vespro e mancando doveranno portare scusa legitima de i loro Padri.
4. Udiranno Messa ogni mattina in Chiesa nostra dopo la schola non ostante che altrove vi fussero stati presenti stando ogn'uno con modestia, e silentio al luogo assignato, recitando la corona, che doverà ciaschuno sempre haver seco, o altre orationi a suo beneplacito, e non vi mancheranno senza espressa licenza del Padre Prefetto.
5. Anderanno sera, e mattina alle case loro con la squadra in compagnia de Padri con silentio, e modestia, avertendo di obedire a semplici cenni ai Padri nelle cose che gli verranno ordinate, e non vi mancheranno, o anderanno con altra senza espressa licenza.
6. Nel venire alla schuola avertino di non fermarsi in qualche luogho, sotto qualsivoglia pretesto, di non dar fastidio, con sassi, parole ingiuriose, o pur scene, ma venghino o soli, o accompagnati con altri scolari con singolar modestia.
7. Non si fermeranno alla porta delle schuole, o nella Chiesa, ne intorno ad esse, o nel cortile, ma arrivati anderanno alla schuola assegnatali.
8. Niuno ardirà sotto qualsivoglia pretesto portar temperini, stucci, coltelli, ne calamari con punte, ne altra sorte d'arme tanto defensive, quanto offensive.
9. Tutti portarano ogni rispetto, e obediencia a qualsivoglia de Padri nostri tanto in schuola, quanto in chiesa, o per le strade, o in altro luogho, avertendo di eseguire quanto li sarà imposto senza

- mostrare repugnanza, e però trovandoli in qualsivoglia luogo sempre li salutino, il che faranno con gl'altri sacerdoti, Religiosi, et altre persone ecclesiastiche.
10. Finita la scuola niuno resterà in essa, o in chiesa, ne tampoco nel cortile, o altro luogo per qualsivoglia cosa senza espressa licenza del Padre Prefetto.
 11. Si guardino tutti dal fare segni nei muri della scuola, Chiesa, e cortile, porte, finestre, e banchi, o altro luogo, con coltelli, chiavi, ferri, carboni, gesso, ne meno imbrattarli con inchiostro, fango, o altra lordura, avvertendo ancora di non farvi li nomi, o d'altri, o loro, pitture, o altre cose simili.
 12. Scriverà ciascuno il suo nome, e cognome nei libri proprii, acciò perdendogli possa sapersi di chi siano, e trovandosi nelle scuole, e chiesa libri, cappelli, calamari, o altre cose, subito le portino al Padre Prefetto, e similmente chi l'averà perse ricorra quanto prima al medesimo.
 13. Non piglieranno parte a recitare in Comedie, tragedie, e rappresentazioni, benche honeste, e buone, ne orationi, sermoni, o altre cose simili senza espressa licenza del Padre Prefetto.
 14. E' proibito il poter andare a ciarlatani, udir comedie, et altri trattenimenti.
 15. Non giocherano a carte, dadi, e contrici, ne meno ad altri giochi anchorche leciti di danari, et in luoghi pubblici, e con chi non frequenta le scuole.
 16. Non anderano ad hosterie, taverne, e luoghi dove si giochi, e si facciano ridotti, se non fusse per bisogni di casa.
 17. Non terranno pratica, se no di quelli, che al presente frequentano le scuole nostre¹, et essendo alcuno scacciato da esse s'intenda prohibita la loro pratica, e conversatione, e perciò non ardirà alcuno andare a casa dell'altro se non fusse stretto parente, o vi fusse mandato dal Padre della scuola, o da Parenti per servitio loro.
 18. Non introdurranno persona alcuna, anchorche suo f.ilo nelle scuole per sentire le lettioni, ne meno per vederle senza haverne prima chiesto licenza al Padre Prefetto.
 19. E proibito l'andare a natate, o vero vedere natate sotto qualsivoglia pretesto, et in qualsivoglia luogo, o tempo di giorno, come di notte².
 20. Non offendano, percuotano alcuno con qualsivoglia cosa, anchorche legiermente, per gioco, e burla: vadino, e stiano in ogni tempo, per le strade, e nelle case con molta compositione, modestia, et essemplio, averetendo in oltre di tempo di notte cioè dopo l'Ave Maria di non star in alcuna maniera fuori di esse.
 21. Si trovaranno tutti presenti, ne vi mancheranno senza espressa licenza del Padre Prefetto all'essortationi, e ragionamenti spirituali da farsi ogni settimana da uno de nostri Padri, procurando di cavarne molto profitto intendendo dal nome ch'ha di scolaro delle Scuole pie esser obligato a congiungere con le lettere la pietà christiana, e profitto nelle cose spirituali³, per il qual fine è stata istituita nella Chiesa Cattolica la nostra Religione a Magior gloria di Dio, e della Beata Vergine Maria.

¹ Molto più dettagliato rispetto ad altri *Regolamenti* questo punto sulle "cattive compagnie"; non risponde, comunque, alla nostra attuale sensibilità la proibizione di evitare chiunque non frequenti le stesse "scuole nostre"...

² Per pria volta compare questa proibizione di praticare il nuoto o anche solo di assistervi "*di giorno, come di notte*"; probabilmente sulle spiagge del Salento non tutto si svolgeva all'insegna della morale, almeno secondo la sensibilità del tempo. La stessa proibizione la troviamo nei *Regolamenti di Firenze*, am molto più attenuata.

³ Felice conclusione dei *Regolamenti di Campi*, che sottolinea la finalità fondamentale dell'opera calasanziana "*congiungere con le lettere la pietà christiana*".